

REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA



Comune di Pietrasanta
Città d'Arte - Città Nobile dal 1841

Approvato con D.C.C. n. 43 del 02/09/2021

in vigore dal 23 settembre 2021

Sommario

TITOLO I.....	3
CAPO I – OGGETTO E DEFINIZIONI.....	3
Art. 1 – Ambito di applicazione.....	3
Art. 2 – Definizioni.....	3
TITOLO II.....	4
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 3 – Disposizioni generali di accesso all'attività, ricognitive di disposizioni normative.....	4
Art. 4 – Disposizioni generali sulla procedura di SCIA.....	5
Art. 5 – Disposizioni generali sulle procedure di comunicazione di subingresso o re-intestazione, variazione e dichiarazione per esercizio in assenza del titolare.....	5
Art. 6 – Disposizioni generali sulla procedura di autorizzazione / concessione.....	6
Art. 7 – Disposizioni particolari per il subingresso, re-intestazione e cessazione in attività di commercio su area pubblica.....	7
Art. 8 – Disposizioni sulla somministrazione su area pubblica.....	7
TITOLO III.....	8
CAPO I – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IN FORMA ITINERANTE.....	8
Art. 9 – Abilitazione ed esercizio dell'attività in forma itinerante.....	8
Art. 10 – Condizioni particolari e orari per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.....	8
TITOLO IV.....	9
CAPO I – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – DISPOSIZIONI GENERALI PER LE VARIE TIPOLOGIE MERCATALI.....	9
Art. 11 – Piano comunale.....	9
Art. 12 – Disposizioni generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica su posteggio.....	10
Art. 13 – Affidamento della gestione delle tipologie mercatali e dei servizi accessori.....	10
Art. 14 – Posteggi riservati nelle varie tipologie mercatali.....	11
Art. 15 – Orari di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle varie tipologie mercatali.....	11
Art. 16 – Disposizioni per l'istituzione di nuovi mercati o fiere in forma sperimentale.....	11
Art. 17 – Spostamenti dei concessionari per miglioria.....	12
Art. 18 – Scambio consensuale di posteggio.....	12
Art. 19 – Trasferimento e modifica con riassegnazione dei posteggi in vigenza di concessione.....	13
Art. 20 – Assegnazione posteggi liberi.....	13
Art. 21 – Disciplina delle operazioni di spunta e relativa assegnazione temporanea nell'ambito delle varie tipologie mercatali.....	14
CAPO II – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – MERCATI.....	15
Art. 22 – Disposizioni generali sulle tipologie di mercati.....	15
Art. 23 – Festività e variazioni dei giorni di esercizio.....	16
Art. 24 – Disposizioni sui mercati straordinari.....	16
CAPO III – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – POSTEGGI FUORI MERCATO.....	17
Art. 25 – Disposizioni sui posteggi fuori mercato.....	17
Art. 26 – Istituzione di nuovi posteggi fuori mercato in forma sperimentale.....	17
Art. 27 - Assegnazione giornaliera dei posteggi fuori mercato occasionalmente vacanti - spunta.....	17
Art. 28 – Rinvio alle altre disposizioni.....	17
CAPO IV – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – FIERE.....	18
Art. 29 – Disposizioni sulle fiere.....	18
Art. 30 – Registrazione presenze.....	18
Art. 31 – Rinvio alle altre disposizioni.....	18
CAPO V – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – FIERE PROMOZIONALI E FIERE ANTIQUARIE.....	18
Art. 32 – Disposizioni sulle fiere promozionali.....	18

Art. 33 – Disposizioni sull'assegnazione di posteggi ad imprese non abilitate al commercio su area pubblica.....	19
Art. 34 – Assenze dell'operatore non abilitato al commercio su aree pubbliche.....	19
Art. 35 – Disposizioni sulle fiere antiquarie.....	20
Art. 36 – Rinvio alle altre disposizioni.....	20
CAPO VI – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – MANIFESTAZIONI A CARATTERE STRAORDINARIO.....	20
Art. 37 – Disposizioni sulle manifestazioni straordinarie su area pubblica.....	20
Art. 38 – Rinvio alle altre disposizioni.....	21
CAPO VII – DISPOSIZIONI SUI MERCATINI DEGLI HOBBISTI.....	21
Art. 39 – Esercizio dell'attività di vendita da parte degli hobbisti.....	22
TITOLO V.....	22
CAPO I – DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI – RILASCIO E RINNOVO.....	22
Art. 40 – Durata delle concessioni.....	22
Art. 41 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni pluriennali per posteggi resesi liberi o istituite in tipologie mercatali esistenti.....	22
Art. 42 – Criteri per il rilascio di concessioni pluriennali in tipologie mercatali di nuova istituzione.....	23
Art. 43 - Fiere, casistica del rinnovo della concessione rilasciata a cadenza prestabilita legata ad ogni edizione.....	23
Art. 44 – Fiere antiquarie – disposizioni concernenti la casistica del rilascio/rinnovo della concessione ai sensi dell'art. 37, comma 5 della Legge.....	24
Art. 45 – Concessioni temporanee - Criteri per il rilascio di concessioni in fiere promozionali e manifestazioni straordinarie agli operatori del commercio su area pubblica.....	24
Art. 46 – Numero delle concessioni rilasciabili a medesimo soggetto.....	24
Art. 47 – Disposizioni finali.....	25
TITOLO VI.....	25
CAPO I – DISPOSIZIONI FINALI.....	25
Art. 48 – Specificazioni relative alle disposizioni della Legge in materia di regolarità contributiva.....	25
Art. 49 – Sanzioni e revoca.....	25
Art. 50 – Disposizioni transitorie.....	26
TITOLO VII.....	26
CAPO I – PRINCIPI PER LA CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA AI FINI DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI, COMMERCIALI, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI CON CHIOSCO - ATTIVITÀ ECONOMICHE SU AREE PUBBLICHE.....	26
Art. 51 – Ambito di applicazione e disposizioni generali.....	27
Art. 52 – Localizzazione.....	27
Art. 55 – Sanzioni e revoca.....	27

TITOLO I

CAPO I – OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche di cui al Titolo II, capo V della Legge regionale toscana 23 novembre 2018, n. 62, in attuazione e secondo i principi della stessa LR n. 62/2018, di seguito definita "Legge"; del d.lgs. n. 114/1998 e del d.lgs. n. 222/2016, limitatamente ai principi e alle disposizioni compatibili e ulteriori alla Legge; dalla legge n. 145/2018, art. 1, comma 686.
2. Il presente regolamento disciplina, inoltre, l'esercizio dell'attività di natura commerciale su area pubblica esercitata da operatori hobbisti non professionali ai sensi dell'art. 40-bis della Legge.
3. Il presente regolamento detta, altresì, i principi e le disposizioni generali in materia di esercizio attività commerciale/artigianale in strutture di chiosco su area pubblica.
4. Il presente regolamento viene approvato o modificato dal consiglio comunale, previa concertazione ai sensi dell'art. 43, comma 3 e dell'art. 3, comma 2 della Legge.
5. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia, attraverso ratifica con determinazione dirigenziale. Per tutto quanto non espressamente previsto nel regolamento si rimanda alle relative disposizioni normative vigenti.

Art. 2 – Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento sono fatte salve le definizioni di Legge, alle quali viene fatto esplicito rimando, e sono introdotte le definizioni funzionali alla disciplina comunale delle varie fattispecie. Ai fini della disciplina del commercio su area pubblica si intendono le seguenti ulteriori definizioni rispetto a quelle di legge:
 - a) per mercato o fiera sperimentale: l'istituzione *ex novo* di una nuova area con assegnazione *ex novo* di posteggi per una durata di esercizio fino a massimo 2 anni al fine di verificare, tramite la limitatezza temporale, l'opportunità di procedere all'istituzionalizzazione della manifestazione commerciale nel piano.
 - b) per presenze nel mercato, nella fiera o fuori mercato: relativamente all'operatore spuntista, il numero delle volte che l'operatore si è presentato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale; relativamente al concessionario il numero di volte che l'operatore ha esercitato l'attività secondo le disposizioni del presente regolamento;
 - c) per spunta: operazione con la quale, nell'ambito di una tipologia mercatale, limitatamente alla giornata di esercizio, si provvede ad assegnare dei posteggi occasionalmente rimasti liberi per assenza dell'avente titolo o non assegnati;
 - d) per spuntista: operatore in possesso di abilitazione al commercio su aree pubbliche che concorre ad occupare, occasionalmente, un posteggio non occupato dal concessionario o non ancora assegnato;
 - e) per miglioria: la possibilità per un operatore già in possesso di concessione per l'esercizio dell'attività commerciale su un posteggio di un mercato o di una fiera, di scegliere un altro posteggio non assegnato, previa pubblicazione da parte dell'Amministrazione di apposito bando dedicato;
 - f) per scambio: la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato di cedere vicendevolmente il posteggio;
 - g) per settore merceologico: la tipologia di prodotto messo in vendita dall'operatore limitatamente alla suddivisione fra prodotti alimentari e non alimentari;

- h) per specializzazione merceologica: all'interno del settore merceologico, la particolare tipologia di merce abbinata ad un singolo posteggio al fine di garantire, nell'ambito di mercati, fiere e le altre manifestazioni, un'adeguata ampiezza di assortimento;
- i) per veicolo: ogni mezzo meccanico condotto o guidato dall'uomo adibito al trasporto di cose, così come disciplinato dal Codice della Strada;
- j) per tipologie mercatali: i mercati, le fiere, le fiere promozionali ed ogni altra forma di manifestazione commerciale su area pubblica, ivi compresi i posteggi fuori mercato;
- k) per hobbisti: gli operatori non professionali del commercio, non in possesso del titolo abilitativo, i quali vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore;
- l) per mercatini degli hobbisti: tutte le manifestazioni, comunque denominate, che si svolgono su aree pubbliche o private aperte al pubblico, riservate agli hobbisti;
- m) per Piano: atto di programmazione comunale contenente, ai sensi dell'art. 43 della Legge, la ricognizione dei posteggi nei mercati, fuori mercato e nelle fiere; l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, fiere, fiere promozionali e posteggi fuori mercato; l'individuazione delle aree nelle quali l'esercizio dell'attività commerciale è vietato o comunque sottoposto a condizioni

TITOLO II

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3 - Disposizioni generali di accesso all'attività, ricognitive di disposizioni normative

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito nelle forme e con i requisiti previsti dalla Legge. Eventuali variazioni delle disposizioni normative rendono il presente regolamento applicabile per quanto compatibilmente. In particolare:
 - a) possono esercitare l'attività professionale di commercio al dettaglio su area pubblica le imprese individuali, le società di persone, le società di capitali e altri organismi collettivi compatibili con l'esercizio dell'attività economica commerciale;
 - b) l'esercizio dell'attività è consentito solo a chi sia in possesso dei requisiti morali e, nel caso di vendita del settore alimentare o somministrazione, di quelli professionali, ai sensi degli articoli 11 e 12 della Legge. I requisiti morali devono essere posseduti dai soggetti individuati all'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011 e dall'eventuale persona preposta avente i requisiti professionali.
 - c) Il servizio competente per i titoli abilitativi è lo Sportello Unico Attività Produttive che procede ai sensi del DPR n. 160/2010;
 - d) I titoli abilitativi sono:
 1. la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini dello svolgimento dell'attività in forma itinerante;
 2. l'autorizzazione rilasciata contestualmente alla concessione per l'occupazione di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività su posteggio in modo esclusivo;
 3. la comunicazione di subingresso o re-intestazione. Tale comunicazione ha valore di titolo abilitativo e non presuppone l'esperimento di altre procedure;
 4. nulla osta delle competenti autorità per l'esercizio dell'attività nelle aree demaniali non comunali. Tali autorità stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.
 - e) l'autorizzazione di cui al precedente punto 2 abilita anche:
 1. allo svolgimento dell'attività itinerante;
 2. all'esercizio nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato;
 3. alla partecipazione alle fiere;

4. alla partecipazione a qualsivoglia tipologia mercatale per la quale è richiesta un'abilitazione commerciale;
 5. all'esercizio dell'attività nei posteggi rimasti liberi nel mercato e fuori mercato tramite spunta;
 - f) la segnalazione certificata di inizio attività di cui al precedente punto 1 abilita anche:
 1. all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
 2. all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi nelle varie tipologie mercatali (spunta);
 3. alla partecipazione a tutte le tipologie mercatali per le quali è previsto il presupposto dell'abilitazione al commercio su area pubblica;
 - g) il titolo abilitativo equivalente conseguito in regione diversa dalla Toscana o in altro paese dell'UE è ritenuto valido ai fini dell'applicazione del presente regolamento e sufficiente per l'esercizio dell'attività.
 - h) l'esercizio dell'attività itinerante è consentito con le modalità e nei limiti di cui al successivo Titolo III.
 - i) l'esercizio dell'attività su posteggio e il sistema concessorio sono disciplinati dai successivi Titolo IV e Titolo V.
2. Da un punto di vista igienico sanitario, la vendita dei prodotti alimentari è disciplinata dal Reg. CE 852/2004 e dal Reg. CE n. 853/2004, così come attuati dalla regione Toscana con DPGR 1 agosto 2006, n. 40/R – "Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004" – nonché dall'Ordinanza Min. Salute del 3 aprile 2002 – "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche", che resta applicabile compatibilmente ai principi del Reg. CE n. 852/2004. L'operatore che vende alimenti è tenuto, in fase di controllo, ad esibire la documentazione igienico sanitaria ai sensi della normativa vigente di cui agli artt. 5 e 6 del Reg. CE n. 852/04.
3. Ai sensi dell'art. 11 del DPGR n. 40R/2006, la notifica sanitaria ex Reg. CE n. 852/2004 viene presentata presso il comune dove si trova la sede legale della società o la residenza del titolare della impresa individuale.

Art. 4 – Disposizioni generali sulla procedura di SCIA

1. La SCIA per l'esercizio dell'attività itinerante è presentata al SUAP in modalità telematica ai sensi del DPR n. 160/2010, pena non ricevibilità e inefficacia della stessa.
2. I controlli procedurali relativamente alla SCIA sono effettuati dal servizio comunale competente ai sensi della legge 241/90.

Art. 5 – Disposizioni generali sulle procedure di comunicazione di subingresso o re-intestazione, variazione e dichiarazione per esercizio in assenza del titolare

1. Le variazioni, ai sensi dell'art. 89 della Legge e il subingresso nell'attività ai sensi degli artt. 90 e 93 della stessa, sono fattispecie sottoposte a comunicazione secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla Legge. Alla comunicazione si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 4. I controlli sulle comunicazioni sono effettuati secondo le disposizioni dell'art. 19 della Legge n. 241/1990.
2. La modulistica è conforme ai modelli individuati dalla normativa regionale. La comunicazione carente di uno degli elementi indicati al comma successivo è incompleta e come tale non idonea a produrre effetti abilitativi.
3. In caso di variazione gli elementi essenziali sono:
 - a) i dati anagrafici e codice fiscale;
 - b) il codice fiscale/partita IVA;
 - c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
 - d) l'oggetto della comunicazione;

- e) in caso di variazione del legale rappresentante: le generalità del precedente, le generalità del nuovo e la sottoscrizione di quest'ultimo;
 - f) in caso di variazione della denominazione, della ragione sociale o della tipologia societaria: la precedente e la nuova denominazione, ragione sociale o tipologia societaria.
 - g) in caso di variazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 12 della Legge: le generalità del soggetto, i requisiti professionali posseduti e la sottoscrizione dello stesso.
4. In caso di subingresso o re-intestazione gli elementi essenziali sono:
- a) i dati anagrafici e codice fiscale;
 - b) il codice fiscale/partita IVA dell'impresa;
 - c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
 - d) l'oggetto della comunicazione;
 - e) l'indicazione dell'impresa dante causa e del relativo titolo abilitativo nonché l'indicazione degli elementi utili al controllo sul contratto stipulato fra le parti (data, oggetto, estremi identificativi)
 - f) la data a partire dalla quale si producono gli effetti giuridici del trasferimento;
 - g) il possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 12 della Legge;
 - h) l'impegno al mantenimento dei livelli occupazionali;
 - i) l'impegno al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
 - j) il mantenimento della specializzazione merceologica se prevista come obbligatoria.
5. Ai sensi dell'art. 42 della Legge l'esercizio dell'attività in assenza del titolare da parte di dipendenti o collaboratori è comprovato tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000. A questo fine il collaboratore o dipendente è obbligato, durante l'esercizio dell'attività, al possesso di una dichiarazione da lui sottoscritta i cui elementi essenziali sono:
- a) dati anagrafici e codice fiscale;
 - b) dati anagrafici del titolare / legale rappresentante;
 - c) il codice fiscale/partita iva dell'azienda;
 - d) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
 - e) l'oggetto della dichiarazione;
 - f) l'indicazione della tipologia del rapporto di lavoro esistente contenente gli elementi utili al controllo da parte dell'Amministrazione comunale (estremi contrattuali) oppure di copia del contratto di lavoro.
6. Quando è espressamente prevista una specializzazione merceologica in riferimento ad una determinata concessione, il subingresso è ammissibile solo se il subentrante pone in vendita, in via principale, i prodotti appartenenti a quella specializzazione.

Art. 6 – Disposizioni generali sulla procedura di autorizzazione / concessione

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate in modo contestuale dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nelle varie tipologie mercatali, il comune predispone appositi bandi ai sensi dell'art. 37 della Legge e ai sensi delle ulteriori specificazioni riportate nel presente regolamento.
3. Ai sensi della Legge, il Comune rilascia:
 - a) Per mercati, fiere e posteggi fuori mercato, caratterizzati dall'afflusso di operatori abilitati al commercio su area pubblica, sono rilasciate autorizzazione e concessioni pluriannuali;
 - b) Per fiere promozionali e manifestazioni a carattere straordinario su area pubblica sono rilasciate, di norma, concessioni temporanee;
 - c) Per le fiere antiquarie, relativamente agli operatori del commercio su area pubblica sono rilasciate concessioni pluriennali.

Le concessioni sono rilasciate in base ai criteri di selezione stabiliti dal presente regolamento in applicazione delle disposizioni della Legge.

Art. 7 – Disposizioni particolari per il subingresso, re-intestazione e cessazione in attività di commercio su area pubblica

1. Il trasferimento in gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo aziendale, comporta il trasferimento dei relativi titoli abilitativi amministrativi al subentrante. Se il subentrante non è in possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 12 della Legge, i titoli abilitativi, ai sensi dell'art. 116 e art. 127 della Legge, decadono, fatto salvo quanto previsto dalla Legge per il subingresso *mortis causa*.
2. Il subentrante nel titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.
3. Qualora la comunicazione del subingresso per atto tra vivi non avvenga entro i termini previsti dalla Legge, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative, il subentrante non potrà continuare a frequentare il mercato e sarà in ogni caso considerato assente.
4. Il subingresso in un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato alle tipologie di cui ai sensi dell'articolo 41, comma 1 della Legge, è, in ogni caso, possibile solo a favore di altro soggetto con la medesima tipologia.
5. A fronte di una comunicazione di subingresso, non deve essere presentata comunicazione di cessazione da parte del dante causa. La comunicazione di cessazione di cui all'art. 95 della Legge è presentata al SUAP dall'operatore che cessa l'attività, senza che la stessa sia trasferita ad altri. La comunicazione di cessazione è dovuta in caso di cessazione da parte dell'affittuario. Resta salva, a propria tutela, la possibilità da parte dell'operatore cedente di comunicare al SUAP la data di effettivo trasferimento dell'azienda anche al fine di una maggiore accortezza nella gestione dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico.
6. Ai fini di una maggiore semplificazione rispetto a quanto previsto dall'art. 90, comma 3 della Legge, la comunicazione di re-intestazione è dovuta solo nel caso di ripresa effettiva dell'esercizio dell'attività da parte del proprietario di azienda.

Art. 8 – Disposizioni sulla somministrazione su area pubblica

1. Ai sensi dell'art. 39 della Legge, l'abilitazione al commercio al dettaglio su area pubblica di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti da parte dell'avventore, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria. A questo fine l'esercente può usare anche attrezzatura a perdere come bicchieri, piatti, involucri e simili, conseguentemente dovrà fornire i mezzi di raccolta dei rifiuti. In caso di utilizzo di attrezzatura riutilizzabile, l'operatore deve garantire l'effettuazione delle operazioni di sanificazione e ne renderà conto in sede di notifica sanitaria ex Reg. CE n. 852/2004.
2. Ai sensi dell'art. 12 della Legge, i requisiti professionali per la vendita di alimenti sono validi anche per l'esercizio della somministrazione assistita e non assistita.
3. La somministrazione assistita è consentita solo nei posteggi dati in concessione e solo se specificatamente indicato nella relativa concessione, così come previsto nella scheda di ogni tipologia mercatale approvata con il Piano.
4. In ogni caso, sia per quello che riguarda la somministrazione assistita che non assistita, è fatto divieto al concessionario di occupare con qualsiasi attrezzatura area pubblica o privata in eccedenza a quella concessionata né modificare la geometria della stessa.
5. L'esercente itinerante che effettua la vendita alimenti con il consumo immediato, in ogni caso non può porre a terra attrezzatura come tavoli, sedie, sgabelli e simili. È data facoltà al commerciante di poggiare a terra un contenitore per i rifiuti.

TITOLO III

CAPO I – ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' IN FORMA ITINERANTE

Art. 9 – Abilitazione ed esercizio dell'attività in forma itinerante

1. Ai sensi dell'art. 38 della Legge, l'operatore, persona fisica o giuridica, che intende avviare l'attività itinerante è soggetto alla presentazione al SUAP della SCIA di cui all'articolo 4 e secondo quanto indicato all'art. 3, comma 1, lett. f);
2. La SCIA per l'esercizio dell'attività è presentata dall'operatore che intende avviare ex novo l'attività di impresa per la vendita su area pubblica, indipendentemente dall'ubicazione della propria sede legale, amministrativa o residenza. Tale SCIA abilita all'esercizio dell'attività su tutto il territorio nazionale.
3. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo che funga da veicolo ai sensi del Codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992), purché adibito sia al trasporto che all'esposizione della merce. La merce non deve essere posta a contatto con il terreno né esposta su banchi collocati a terra e deve restare esposta esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
4. L'attività in forma itinerante deve svolgersi in conformità con le disposizioni del Codice della Strada, che disciplinano la sosta e la circolazione, e con le disposizioni igienico-sanitarie vigenti.
5. L'attività in forma esclusivamente itinerante deve svolgersi unicamente nelle aree non vietate dal presente regolamento, così come indicate nel Piano, ed in modo tale da differenziarsi da quella esercitata su posteggio in quanto non soggetta al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico. A tal fine:
 - a) le soste per l'esercizio dell'attività da parte dell'operatore itinerante, incluso l'imprenditore agricolo abilitato ai sensi del d.lgs. n. 228/2001 e l'eventuale operatore a predominanza artigianale, devono essere connesse con le operazioni di vendita e la fermata non può comunque superare le 3 ore;
 - b) terminate la vendita o comunque allo scadere del tempo di sosta, l'operatore è obbligato a spostarsi per una distanza pari ad almeno 500 metri dal punto di sosta calcolata sul tratto viario percorribile con il mezzo ed è obbligato a mantenere tale distanza, rispetto al punto dove è già avvenuta una sosta, per almeno 3 ore dalla fine della precedente sosta. La distanza è calcolata seguendo il percorso pedonale più breve ai sensi del Codice della Strada;
 - c) l'esercizio dell'attività svolta in difformità ai criteri di cui alle lettere precedenti sarà considerata attività su posteggio svolta in assenza di concessione e sanzionata di conseguenza.
 - d) al fine di non dare vita a forme mercatali improprie e non controllabili da un punto di vista della sicurezza, ancorché formate da operatori itineranti in regime di rotazione di esercizio, è fatto divieto per un operatore di sostare a meno di 100 metri da un altro operatore già in esercizio.

Art. 10 – Condizioni particolari e orari per l'esercizio dell'attività in forma itinerante

1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto-Legge n. 138/2011 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011) e ai sensi dell'art. 31 del decreto-Legge n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011), l'esercizio dell'attività è libero da vincoli eccetto, per quanto di competenza dell'Amministrazione comunale, quelli connessi alla salute umana, all'ambiente in generale, all'ambiente urbano e alla tutela dei beni culturali.
2. Ai sensi del comma 1, l'esercizio dell'attività può essere svolto senza limitazioni di orari.
3. Ai sensi del comma 1 è del tutto vietato l'esercizio dell'attività del commercio itinerante su area pubblica nelle zone così come previste nel Piano e di cui alla planimetria in allegato al presente regolamento con evidenziate le aree interdette. In particolare, è vietato l'esercizio:

- a) al fine di prevenire problematiche di tutela ambientale e di ordine pubblico correlate all'eccessiva diffusione del fenomeno dell'abusivismo commerciale, sulle aree del demanio marittimo;
 - b) per motivi di viabilità e tutela ambientale: nella zona a mare della linea ideale che unisce viale Morin, Via Carducci, Via Versilia, via Tolmino, via Tre Ponti e via Tripoli (strade citate comprese);
 - c) per motivi di viabilità e di tutela del valore storico artistico: nell'area della città storica di Pietrasanta così come delimitata sulle tavole del Regolamento Urbanistico vigente.
4. Le schede/tavole del Piano possono indicare, altresì, particolari modalità di esercizio, relativamente altre zone esplicitamente individuate, per le quali è consentito l'esercizio del commercio solo in determinati posteggi ai fini della dell'alternanza fra i vari operatori secondo i limiti temporali di cui all'articolo precedente.
 5. L'Amministrazione comunale può intervenire ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 447/1995 in esercizio del potere di intervento in tema di inquinamento.
 6. Con deliberazione di Giunta comunale, nelle more dell'aggiornamento della pianificazione, è possibile modificare le zone di divieto per esigenze legate al pubblico interesse.
 7. L'amministrazione comunale, relativamente alle aree vietate, si riserva, in ogni caso, la facoltà di rilasciare nulla osta temporanei in occasione di eventi o manifestazioni che comportino particolare afflusso di persone.
 8. Con deliberazione di Giunta comunale, per motivi di valorizzazione turistica, progetti socialmente utili, rivitalizzazione urbana, possono essere individuate deroghe al divieto di vendita in forma itinerante nelle zone di cui ai commi precedenti definendo esplicitamente:
 - a) durata massima della deroga;
 - b) eventuali strutture di vendita mobili consentite;
 - c) specializzazioni merceologiche;
 - d) prescrizioni a tutela delle aree o di interessi pubblici in generale;
 - e) modalità di utilizzazione da parte degli operatori;
 - f) procedura per la scelta degli operatori.
 9. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 228/2001 e agli artigiani che esercitano l'attività con vendita diretta in forma ambulante.

TITOLO IV

CAPO I – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – DISPOSIZIONI GENERALI PER LE VARIE TIPOLOGIE MERCATALI

Art. 11 – Piano comunale

1. In attuazione dell'articolo 43, comma 1 della Legge, l'Amministrazione comunale, previa concertazione, definisce, in apposito Piano, le aree, il numero e le tipologie dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, nonché le eventuali caratteristiche delle strutture di vendita al fine di garantire un corretto assetto territoriale contemperando necessità di tutela di pubblici interessi ed esigenze di libero svolgimento di attività economiche private su aree pubbliche, tenendo conto delle disposizioni della Legge.
2. Nell'ambito del Piano approvato dal Consiglio comunale secondo le disposizioni della Legge e nelle more della sua adozione o modifica, quando ragioni di pubblico interesse ne giustifichino la necessità, l'istituzione o soppressione di mercati o fiere sperimentali, il raggruppamento in aree mercatali di attività isolate, ogni altra modificazione dei posteggi e delle giornate di vendita, nonché la modifica

provvisoria, per motivi di pubblico interesse, di aree destinate al commercio su aree pubbliche anche in forma itinerante, sono approvati, con deliberazione di Giunta, previa concertazione ai sensi di Legge.

3. Azioni provvisorie dovute ad esigenze circoscritte e contingenti basate su motivi di pubblico interesse temporanei sono attuate con provvedimento dirigenziale. Con lo stesso provvedimento, possono essere approvate, in via stabile, circoscritte e contingenti variazioni all'impianto delle varie tipologie mercatali per esigenze tecnico-gestionali indifferibili. Tali variazioni saranno poste in allegato al Piano mediante pubblicazione contestuale.
4. Il Piano prevede la ricognizione dettagliata dei posteggi nei mercati, fuori mercato, nelle fiere e fiere antiquarie nonché le aree dove il commercio e la vendita su area sono interdetti. Il Piano può contemplare le altre tipologie mercatali.
5. Il Piano riporta, altresì, le indicazioni di carattere organizzativo circa:
 - a) gli orari di sfruttamento commerciale delle concessioni;
 - b) gli orari limite per l'arrivo e la partenza dei concessionari in riferimento al posteggio;
 - c) il luogo e gli orari delle spunte;
 - d) altre eventuali indicazioni utili alla gestione di ogni singola tipologia mercatale.
6. I provvedimenti di cui al comma 3 si applicano anche le variazioni delle indicazioni del Piano riportate al comma 5.

Art. 12 – Disposizioni generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica su posteggio

1. Le modalità operative e le condizioni di esercizio delle aree mercatali sono definite con apposito allegato – allegato-modalità – al presente regolamento. L'allegato, dato che concerne disposizioni essenzialmente tecniche può essere integrato con delibera di Giunta allorché la modifica sia connessa a necessarie e oggettive esigenze funzionali. Alla Giunta, è data facoltà di prevedere anche sub allegati specifici per determinate aree mercatali.
2. Da un punto di vista della sicurezza delle aree mercatali, l'Amministrazione comunale tiene conto, per quanto di sua effettiva competenza, delle indicazioni di cui alla lettera circolare Ministero dell'Interno, prot. n. 3794 del 12/03/2014, così come dettagliato nell'allegato-modalità. Resta salva l'applicabilità di future normative o linee guida specifiche ai sensi dell'art. 1, comma 4 del presente regolamento.

Art. 13 – Affidamento della gestione delle tipologie mercatali e dei servizi accessori

1. Ad eccezione delle funzioni istituzionalmente riservate al Comune, la gestione organizzativa delle tipologie mercatali, comprese le iniziative utili per l'incremento e la riqualificazione delle stesse, possono essere affidate a terzi tramite procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 43, comma 8 della Legge.
2. L'eventuale affidamento della gestione verrà effettuato sulla base di apposita convenzione approvata dall'Amministrazione Comunale. In particolare:
 - a) con deliberazione della Giunta comunale viene approvata la procedura di affidamento e l'oggetto dell'affidamento;
 - b) con determinazioni dirigenziali si procede all'esecuzione della procedura e alla sottoscrizione della relativa convenzione o capitolato.
3. La Giunta comunale, limitatamente a particolari tipologie di operatori, può prevedere misure di contenimento del prezzo del servizio che il soggetto affidatario impone ai singoli operatori.
4. Il soggetto affidatario oltre che della scelta degli operatori professionali del commercio su area pubblica, può essere incaricato di provvedere, secondo criteri stabiliti, a:
 - a) scelta di operatori professionali diversi da quelli esercitanti il commercio su area pubblica;
 - b) scelta di operatori hobbisti/non professionali;

- c) approntamento di attività complementari afferenti al trattenimento o al mondo socio-culturale.
5. Quando la scelta degli operatori è eseguita dal soggetto affidatario, questo deve raccogliere e consegnare all'Amministrazione le dichiarazioni sul possesso dei requisiti professionali e morali. A questo fine l'Amministrazione può predisporre apposita modulistica tenendo conto dello status di commerciante o meno, già posseduto dall'operatore professionale.
 6. In alternativa all'affidamento della gestione di manifestazioni commerciali, l'Amministrazione comunale, con le medesime modalità, può prevedere forme semplificate di procedure pubbliche per il mero rilascio di concessione unitaria di suolo pubblico dell'intera area oggetto di manifestazione commerciale a soggetto rappresentativo di più operatori.
 7. Le tipologie mercatali a carattere straordinario possono trovare luogo all'interno di manifestazioni ricreative-culturali organizzate da terzi. Con deliberazione della Giunta, può essere affidata al soggetto organizzatore anche la gestione del suolo pubblico destinato alla vendita professionale o degli hobbisti, in questo caso l'Amministrazione applica il canone di occupazione del suolo pubblico al soggetto organizzatore per intero spazio affidato prevedendo, se ritenuto opportuno, quanto previsto al comma 3.

Art. 14 – Posteggi riservati nelle varie tipologie mercatali

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche nella forma del mercato, e della fiera l'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 41 della Legge, riserva posteggi:
 - a) ai soggetti portatori di handicap ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
 - b) agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della Legge regionale 27 luglio 2007, n. 45, aventi sede nel medesimo ambito di interesse sovracomunale previsto dalla Legge, per la vendita delle produzioni, provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, così come disciplinato dall'articolo 4 del d.lgs. 228/2001, anche con riferimento alla stagionalità delle medesime;
 - c) nei mercati o fiere di nuova istituzione, alle imprese il cui titolare o, in caso di società, la maggioranza dei soci, abbiano età inferiore ai trentacinque anni.
2. Il comune, altresì, può riservare agli operatori di cui ai commi precedenti posteggi fuori mercato e ubicati nelle fiere promozionali e nelle manifestazioni a carattere straordinario.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.
4. Le concessioni riservate agli operatori di cui al presente articolo sono indicate nelle schede di cui al Piano comunale in allegato al presente regolamento.
5. I soggetti portatori di handicap, per motivi legati alle loro condizioni fisiche, possono lasciare il posteggio dato in concessione prima della fine della manifestazione mercatali senza che ciò sia considerato assenza. Resta fatta salva ogni altra disposizione dell'art. 87 della Legge.
6. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo e le disposizioni specifiche in materia di subingresso e spunta, agli operatori di cui al presente articolo si applica ogni altra disposizione del regolamento.

Art. 15 – Orari di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle varie tipologie mercatali

1. Gli orari di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato, sono indicati dal Piano comunale per il commercio su aree pubbliche in funzione della durata giornaliera delle concessioni. Le schede che individuano le varie tipologie mercatali previste dal Piano, riportano anche gli orari di occupazione suolo pubblico.
2. Il Sindaco, con ordinanza ex art. 50, comma 7 TUEL, può ratificare quanto indicato nel Piano e può stabilire limitazioni temporali ai normali orari di vendita.

Art. 16 – Disposizioni per l'istituzione di nuovi mercati o fiere in forma sperimentale

1. Tramite delibera della Giunta, l'Amministrazione comunale, sentite le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3 dell'art. 43 della Legge, può istituire in forma sperimentale temporanea nuovi mercati o fiere anche dettagliando particolari specializzazioni merceologiche. Decorsi al massimo 2 anni di sperimentazione, in caso di mantenimento dell'area mercatale, è fatto obbligo, da parte del Consiglio comunale, di aggiornare il piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e istituzionalizzare definitivamente l'area mercatale.
2. I bandi comunali predisposti per l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo potranno prevedere requisiti e condizioni diversi rispetto a quelli di cui ai mercati e alle fiere di nuova istituzione in pianta stabile, ivi compreso l'obbligo di pubblicazione sul BURT. I bandi devono, in ogni caso, specificatamente indicare il carattere sperimentale di tali manifestazioni e la durata dello stesso periodo di sperimentazione.
3. L'anzianità maturata nel posteggio oggetto di sperimentazione, qualora il bando sia stato pubblicato sul BURT, può avere specifica valutazione relativamente al bando per il passaggio dalla fase sperimentale a quella della istituzionalizzazione con la previsione del Piano.
4. Le presenze maturate alla spunta del mercato sperimentale sono valide soltanto relativamente alla medesima fase sperimentale.

Art. 17 – Spostamenti dei concessionari per miglitoria

1. L'Amministrazione comunale prima di espletare la procedura per l'assegnazione dei posteggi disponibili all'interno di una tipologia mercatale o per esigenze di razionalizzazione delle ubicazioni dei posteggi, può provvedere all'esame delle istanze di spostamento di posteggio per miglitoria, riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito della stessa tipologia mercatale con concessioni pluriennali, preferibilmente una volta all'anno.
2. L'effettuazione della miglitoria è assentita con insindacabile giudizio da parte dell'Amministrazione comunale.
3. L'amministrazione comunale informa gli aventi diritto alla miglitoria in modalità telematica e con qualsiasi altro mezzo reputato necessario, dandone notizia tramite albo pretorio almeno 15 giorni prima la pubblicazione della procedura ordinaria per le nuove assegnazioni.
4. Le domande di spostamento per miglitoria possono essere presentate secondo le modalità dell'apposita procedura unitamente all'avviso. La procedura è demandata al dirigente SUAP.
5. I posteggi liberi sono assegnati ai richiedenti secondo il criterio dell'anzianità di esercizio nella tipologia mercatale dallo stesso soggetto giuridico, cumulata con eventuali danti causa. A parità di anzianità di esercizio nella tipologia mercatale o quando il dato dell'anzianità non sia ricavabile da dati certi in possesso dell'Amministrazione, secondo l'anzianità di iscrizione al Registro Imprese nel settore del commercio su area pubblica, quale impresa attiva, e poi per estrazione a sorte.
6. Gli spostamenti di posteggio per miglitoria comportano il mantenimento dell'anzianità della concessione riferita al precedente posteggio.
7. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate all'individuazione dei settori e delle eventuali specializzazioni merceologiche. La miglitoria può essere negata per motivi igienico sanitari o relativi alla disposizione delle specializzazioni merceologiche.

Art. 18 – Scambio consensuale di posteggio

1. Fatte salve particolari disposizioni sul posizionamento in base ai settori e alle specializzazioni, è ammesso, limitatamente ad una stessa tipologia mercatale, lo scambio consensuale dei posteggi fra operatori concessionari, con consenso unanime di titolare ed eventuale conduttore.
2. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati da presentare al SUAP in modalità telematica e si conclude entro 12 mesi dall'istanza, al fine di consentire all'Ente l'esame congiunto delle varie istanze in un arco di tempo congruo ed evitare continui spostamenti di attività.
3. L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi determina l'adeguamento delle concessioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi.
4. La validità della concessione originaria non muta. Gli spostamenti di posteggio per scambio consensuale comportano il mantenimento dell'anzianità della concessione riferita al precedente posteggio.
5. Lo scambio consensuale non è ammesso durante il periodo di svolgimento della procedura per le miglorie di cui all'art. 17.
6. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate all'individuazione dei settori e delle eventuali specializzazioni merceologiche. Lo scambio può essere negato per motivi igienico sanitari o relativi alla disposizione delle specializzazioni merceologiche.

Art. 19 – Trasferimento e modifica con riassegnazione dei posteggi in vigenza di concessione

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 6 e 7 della Legge, l'Amministrazione comunale può disporre il trasferimento definitivo o provvisorio di una tipologia mercatale previa concertazione ai sensi di Legge e dando agli operatori un congruo preavviso e comunque di almeno tre mesi nei casi previsti dal comma 7 citato.
2. Sono fatti salvi casi particolari di urgenza per i quali è comunque prevista la partecipazione alla procedura di spostamento da parte degli operatori nei limiti riferibili al caso specifico.
3. Il provvedimento comunale tramite il quale viene disposta la modifica indica la motivazione in ordine a:
 - a) motivi di pubblico interesse anche in relazione alla vivibilità e sostenibilità urbana;
 - b) cause di forza maggiore;
 - c) limitazioni e vincoli imposti da motivi igienico-sanitari.
4. Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari, nei seguenti casi:
 - a) trasferimento del mercato in altra sede;
 - b) trasferimento parziale del mercato, spostamento o eliminazione di una parte dei posteggi, quando i posteggi interessati siano in numero maggiore del 50%. Fino ad un numero pari o inferiore al 50% dei posteggi, lo spostamento riguarda solo le concessioni interessate.
5. Qualora, a prescindere dal numero dei posteggi oggetto di trasferimento o di ridimensionamento, le variazioni riguardino specifici comparti merceologici in funzione di relativi progetti di riqualificazione messi in atto dall'Amministrazione comunale, la riassegnazione dei posteggi è limitata agli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati dal trasferimento o dal ridimensionamento.
6. I posteggi sono assegnati agli operatori già titolari di concessione secondo le seguenti modalità in ordine di priorità decrescente, sempreché l'Amministrazione sia in possesso di dati certi:
 - a) anzianità di presenza nella tipologia mercatale, cumulata con gli eventuali danti causa;
 - b) anzianità di iscrizione al registro imprese riferita al solo soggetto giuridico esercente al momento della selezione;
 - c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alle eventuali specializzazioni alimentari o al tipo di attrezzatura di vendita;
 - d) estrazione a sorte.
7. Da un punto di vista della durata, la concessione in capo all'operatore trasferito resta unica non mutando i termini di scadenza.
8. Le misure dei posteggi della nuova collocazione possono differire rispetto allo stato preesistente in relazione a esigenze che l'Amministrazione comunale valuta in funzione della migliore gestione del suolo

pubblico. Sono fatte salve le oggettive esigenze degli operatori in funzione dell'effettivo fabbisogno di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività. Se varia la superficie del nuovo posteggio, il servizio competente informa il servizio Entrate comunale al fine dell'eventuale aggiornamento del canone di occupazione.

9. Ai fini della disciplina di cui al presente articolo gli operatori della tipologia mercatale sono inseriti:
 - a) in una graduatoria unica, per le tipologie mercatali ordinarie sprovviste di posteggi a specializzazione merceologica;
 - b) in una pluralità di graduatorie ordinate per settore merceologico e per specializzazione merceologica, in tutti gli altri casi.
9. Lo spostamento provvisorio e urgente per causa di forza maggiore può essere disposto con ordinanza dirigenziale, per gli altri casi si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del presente regolamento.

Art. 20 – Assegnazione posteggi liberi

1. Sono assegnati, tramite bando ai sensi dell'art. 37 della Legge, sulla base della normativa vigente e di quanto stabilito dal presente regolamento i posteggi che si rendono disponibili:
 - a) per incremento del numero di posteggi in tipologia mercatale esistente;
 - b) per istituzione di una nuova tipologia mercatale;
 - c) come posteggi esistenti resisi liberi per qualsivoglia motivo;
2. Nelle more dell'assegnazione, i posteggi resisi liberi, sono utilizzati dagli spuntisti secondo le modalità di cui all'art. 21.
3. L'assegnazione dei posteggi può avvenire:
 - a) previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie di cui al art. 17 in caso di tipologia mercatale esistente;
 - b) nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate;
4. Il bando, esperito ai sensi di Legge, definisce termini e modalità di esecuzione ed è predisposto con determinazione dirigenziale. Il bando definisce altresì, la durata della concessione sulla base delle disposizioni della Legge, in base a quanto stabilito dall'Amministrazione comunale in sede di istituzione, ai sensi del successivo art. 40.
5. L'assegnazione dei posteggi è effettuata sulla base di una graduatoria ottenuta secondo l'applicazione dei criteri propri della relativa casistica, ai sensi del successivo Titolo V.

Art. 21 – Disciplina delle operazioni di spunta e relativa assegnazione temporanea nell'ambito delle varie tipologie mercatali

1. Quando l'operatore su area pubblica assegnatario del posteggio non è presente nel posteggio entro l'orario stabilito per l'inizio della vendita viene dichiarato assente e quel posteggio è messo a disposizione degli operatori spuntisti.
2. Le operazioni di spunta e registrazione si riferiscono ad una sola giornata di esercizio dell'attività salvo che nel caso di tipologie mercatali della durata di più di un giorno.
3. Il personale dell'Amministrazione comunale (Polizia Municipale), prima delle operazioni di spunta, raccoglie le presenze degli operatori spuntisti, i quali si possono presentare, di norma, da un'ora prima dell'orario di vendita fino 15 minuti prima dell'orario di inizio vendite, e redige la graduatoria delle presenze. Le schede delle varie tipologie mercatali previste dal Piano riassumono le modalità di spunta per ogni tipologia mercatale, ivi compresi luoghi e orari.
4. La registrazione della presenza di spunta è effettuata da personale dell'Amministrazione comunale o da altri soggetti incaricati. La registrazione prevede l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo.

5. La graduatoria non tiene conto degli operatori giunti per la registrazione dopo l'orario di inizio vendite né di quelli giunti in orario ma senza attrezzatura e prodotti necessari per l'effettivo svolgimento dell'attività.
6. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa per i posteggi dotati di strutture fisse o chioschi dei quali il concessionario ha il possesso.
7. L'operatore spuntista che rispetta le condizioni del presente articolo acquisisce la presenza di spunta a prescindere dall'effettiva assegnazione temporanea del posteggio.
8. L'assegnazione dei posteggi avviene giornalmente, sulla base dei seguenti criteri specifici:
 - a) maggior numero di presenze maturate in quella tipologia mercatale, sempreché riferibili ad un unico titolo abilitativo;
 - b) in caso di parità di presenze di spunta nella tipologia mercatale, vale la maggiore anzianità come iscrizione al registro imprese limitatamente all'esercizio attività di commercio su aree pubbliche, quale impresa attiva. L'anzianità può essere dichiarata tramite autocertificazione.
 - c) in caso di parità si procede al sorteggio.
9. I posteggi sono comunque assegnati in base:
 - a) alla differenziazione fra posteggi ordinari e riservati ai portatori di handicap, ai produttori agricoli e ad eventuali altre tipologie individuate;
 - b) al settore merceologico e alla eventuale specializzazione se formalmente prevista.
 - c) in base all'ordine occupato dallo spuntista nella graduatoria di cui al precedente comma.
10. Per posteggi riservati ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento, si procede alla spunta limitatamente con operatori di identica caratteristica. L'operatore portatore di handicap non ha vincoli di specializzazione merceologica limitatamente all'assegnazione alla spunta.
11. L'operatore spuntista titolare di più abilitazioni assumibili in graduatoria può ottenere solo una assegnazione di posteggio. In ogni caso non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad abilitazioni diverse. Lo stesso soggetto giuridico partecipa ad una sola graduatoria di spunta.
12. Il concessionario di posteggi nel mercato non può partecipare alle operazioni di spunta nello stesso mercato, anche se titolare di più autorizzazioni.
13. All'assegnazione giornaliera dei posteggi possono partecipare esclusivamente gli operatori dotati di valida abilitazione al commercio su aree pubbliche. Le figure diverse dal titolare devono provare il loro stato con il possesso della dichiarazione ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento. All'assegnazione devono essere presenti esclusivamente le seguenti figure in alternativa:
 - a) il titolare o soci titolari dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;
 - b) il dipendente
 - c) il collaboratore familiare,
 - d) il lavoratore occasionale,
 - e) ogni altro collaboratore così come previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro il cui status è equiparabile alle precedenti voci in elenco.
14. L'operatore che ha avuto in assegnazione il posteggio a seguito di spunta è tenuto al rispetto di quanto disposto dal presente regolamento ed è assoggettato al pagamento dei canoni e tributi locali ai sensi dei relativi regolamenti locali.
15. L'operatore spuntista che risulti non in regola con il pagamento dei canoni e dei tributi locali è sospeso dalle operazioni di spunta fino alla regolarizzazione dei pagamenti.
16. Qualora l'operatore temporaneamente assegnatario di posteggio rifiuti, non provveda ad occuparlo o lo ceda a terzi o si allontani dallo stesso - fatte salve motivate giustificazioni per fatti indipendenti dalla propria volontà quali maltempo, problemi fisici e simili - prima dell'orario di chiusura del mercato, la sua presenza è annullata a tutti gli effetti ed è sanzionato ai sensi dell'art. 51 del presente regolamento.
17. L'assenza continuata per 12 mesi determina l'azzeramento della graduatoria.
18. Con deliberazione della Giunta comunale possono essere previste particolari condizioni per l'effettuazione delle operazioni di spunta per determinate tipologie mercatali, parti di esse e per posteggi fuori mercato. Tali condizioni andranno ad aggiornare la relativa scheda della tipologia mercatale.

CAPO II – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – MERCATI

Art. 22 – Disposizioni generali sulle tipologie di mercati

1. Per ogni mercato è pubblicata, unitamente al presente regolamento, la documentazione prevista dal Piano. Nella documentazione in allegato al Piano sono indicati, in conformità alla scheda istitutiva del singolo mercato, i settori merceologici, le specializzazioni, la dislocazione dei posteggi secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi, nonché gli orari di inizio e fine vendita legati allo sfruttamento della concessione.
2. Unitamente alle informazioni di base, il Piano contiene specificazioni circa gli orari e le modalità di spunta.
3. Il mercato si svolge con periodicità annuale o stagionale, nella giornata o nelle giornate e con gli orari indicati in ciascuna scheda del Piano.
4. Il mercato può essere definito in relazione ai prodotti venduti:
 - a) ordinario, quando non c'è alcuna limitazione merceologica se non in relazione ai settori merceologici alimentare e non alimentare;
 - b) semi specializzato o specializzato, quando parte o tutti i posteggi sono organizzati secondo specializzazioni merceologiche;
5. Il mercato può essere altresì definito in base alla periodicità di svolgimento:
 - a) annuale, quando la validità delle concessioni dei posteggi del mercato si estende all'intero anno solare;
 - b) stagionale, quando la validità delle concessioni dei posteggi del mercato si limita ad una parte dell'anno solare.
 - c) stabile, quando si svolge nella stessa sede per almeno 5 giorni alla settimana
 - d) straordinario, quando il mercato, pur mantenendo la medesima tipologia ed area, si tiene in giorni diversi da quelli normalmente previsti, per soddisfare esigenze eccezionali;
6. Nei mercati semi specializzati o specializzati, per i posteggi indicati, il rilascio di nuove concessioni e il subingresso sono vincolati al mantenimento delle specializzazioni merceologiche previste.
7. In allegato al presente regolamento (allegato-specializzazioni) sono previste le possibili specializzazioni merceologiche. L'allegato può essere modificato non delibera della Giunta comunale.

Art. 23 – Festività e variazioni dei giorni di esercizio

1. Fatta salva diversa disciplina adottata con provvedimento dirigenziale per cause di forza maggiore legate a circostanze imprevedibili, nel caso la data di svolgimento di un mercato ricada nelle festività di Natale, Pasqua, S. Stefano, Ferragosto, 1 maggio, 2 giugno, San Biagio data la difficoltà nella gestione e nel dispiegamento dei servizi necessari, il mercato, salvo deroga espressa, si svolge nel giorno feriale precedente.
2. Le assenze degli operatori concessionari nei mercati anticipati o posticipati rispetto alla festività o ad eventi imprevedibili non sono conteggiate. Le presenze degli spuntisti sono, al contrario, conteggiate.
3. L'opportunità dello svolgimento nelle festività indicate o in altre è comunicata agli operatori con congruo anticipo.

Art. 24 – Disposizioni sui mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si tengono con lo stesso organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi.
2. Il mercato straordinario di Natale, di norma, si svolge la penultima domenica antecedente il 25 dicembre.
3. I mercati straordinari sono istituiti con determinazione dirigenziale SUAP di concerto con gli altri servizi comunali, in occasione di particolari circostanze.
4. La scelta della data straordinaria viene decisa di concerto con gli operatori del mercato. La decisione dell'organizzazione dell'edizione straordinaria del mercato spetta comunque all'Amministrazione comunale.
5. Il calendario dei mercati straordinari deve essere reso noto agli operatori interessati con congruo anticipo e notificato all'albo pretorio.
6. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate. Sono conteggiate le presenze degli spuntisti.
7. Per quanto compatibilmente si applica ogni altra disposizione del presente regolamento.

CAPO III - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO - POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 25 - Disposizioni sui posteggi fuori mercato

1. Per ogni posteggio fuori mercato è pubblicata, unitamente al presente regolamento, la documentazione prevista dal Piano. Nella documentazione in allegato al Piano sono indicati, in conformità alla scheda istitutiva del singolo posteggio, i settori merceologici, le specializzazioni e la dislocazione dei posteggi in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi, nonché gli orari di inizio e fine vendita legati allo sfruttamento della concessione.
2. L'assegnazione e il rinnovo della concessione pluriennale viene eseguita secondo le disposizioni concernenti le concessioni pluriennali dei mercati di cui al Titolo V.
3. Ai sensi dell'art. 37 comma 1 e 2 della Legge, l'Amministrazione invia i bandi per l'assegnazione delle concessioni fuori mercato al Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Art. 26 - Istituzione di nuovi posteggi fuori mercato in forma sperimentale

1. Tramite deliberazione della Giunta, l'Amministrazione comunale, sentite le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3 dell'art. 43 della Legge, può istituire in forma sperimentale temporanea nuovi posteggi fuori mercato anche dettagliando particolari specializzazioni merceologiche. Decorso al massimo 1 anno di sperimentazione, in caso di mantenimento del posteggio, è fatto obbligo, da parte del Consiglio comunale, di aggiornare il piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e istituzionalizzare definitivamente il posteggio.
2. La sperimentazione può essere effettuata anche in regime di rotazione fra operatori al fine di valutare diverse specializzazioni merceologiche, fatto salvo il rispetto del termine complessivo di cui al comma precedente.
3. Alla presente tipologia si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 del presente regolamento.

Art. 27 - Assegnazione giornaliera dei posteggi fuori mercato occasionalmente vacanti - spunta

1. Per i posteggi fuori mercato assegnati per l'esercizio in più giorni alla settimana, il sistema di spunta e registrazione delle presenze può essere svolto su base periodica con modalità definite con apposita deliberazione della Giunta.
2. L'operatore spuntista con i requisiti di priorità e specializzazione merceologica può montare nel posteggio che occasionalmente resterà libero durante le giornate ricadenti nel periodo che terminerà con la successiva operazione di spunta.
3. In assenza della delibera di Giunta di cui al comma 1, non viene effettuata l'operazione di spunta per i posteggi fuori mercato.

Art. 28 - Rinvio alle altre disposizioni

1. Per quanto compatibilmente si applica, per la disciplina dell'esercizio nei posteggi fuori mercato, ogni altra disposizione del presente regolamento.

CAPO IV - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO - FIERE

Art. 29 - Disposizioni sulle fiere

1. Per ogni fiera è pubblicata, unitamente al presente regolamento, la documentazione prevista dal Piano. Nella documentazione in allegato al Piano sono indicati, in conformità alla scheda istitutiva della singola fiera, i settori merceologici, le specializzazioni, la dislocazione dei posteggi secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi, nonché gli orari di inizio e fine vendita legati allo sfruttamento della concessione.
2. Il comune rilascia concessioni pluriennali per la vendita nelle fiere secondo le modalità di cui al Titolo V.
3. Ai fini della registrazione delle assenze e delle presenze è tenuto un registro per ogni fiera ed ha una contabilità propria.

Art. 30 - Registrazione presenze

1. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio per l'intera manifestazione.
2. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione dell'assegnatario del posteggio pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione.

Art. 31 - Rinvio alle altre disposizioni

1. Per quanto compatibilmente si applica, per la disciplina dell'esercizio attività nelle fiere, ogni altra disposizione del presente regolamento, ivi comprese le disposizioni sulla forma sperimentale riferita ai mercati.

CAPO V – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – FIERE PROMOZIONALI E FIERE ANTIQUARIE

Art. 32 – Disposizioni sulle fiere promozionali

1. Per ogni fiera promozionale con la caratteristica della stabilità, è pubblicata, unitamente al presente regolamento, la documentazione prevista dal Piano. Nella documentazione in allegato al Piano sono indicati, in conformità alla scheda istitutiva della singola fiera promozionale, i settori merceologici, le specializzazioni, la dislocazione dei posteggi secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi, nonché gli orari di inizio e fine vendita legati allo sfruttamento della concessione.
2. Nel Piano sono indicate, altresì, le aree da destinarsi alle fiere promozionali comprensive di layout organizzativo al fine di strutturare eventuali iniziative che possono essere promosse da soggetti terzi o previste in modo estemporaneo dall'Amministrazione comunale. Eventuali realizzazioni difformi alle previsioni del Piano dovranno trovare apposita motivazione nella delibera istitutiva.
3. Le fiere promozionali possono essere istituite con deliberazione della Giunta comunale ovvero possono essere inserite nel Piano qualora assumano il carattere della stabilità.
4. Nelle schede del Piano sono indicati anche gli eventuali posteggi riservati agli operatori professionali che non svolgono attività di commercio su area pubblica.
5. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare soggetti iscritti nel registro delle imprese.
6. Il comune, di norma, rilascia, ai commercianti abilitati al commercio su aree pubbliche, concessioni temporanee per la vendita nelle fiere promozionali secondo le modalità di cui al Titolo V, fatto salvo quanto previsto all'art. 13, comma 6.
7. Ai fini della registrazione delle assenze e delle presenze è tenuto un registro per ogni fiera promozionale ed ha una contabilità propria.

Art. 33 – Disposizioni sull'assegnazione di posteggi ad imprese non abilitate al commercio su area pubblica

1. Agli operatori non abilitati su area pubblica l'Amministrazione rilascia una concessione temporanea valida solo per quella edizione della fiera promozionale, fatto salvo quanto previsto all'art. 13, comma 6.
2. Al fine dell'assegnazione del posteggio agli operatori non abilitati sul commercio su area pubblica l'Amministrazione comunale procede sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione di bando comunale, tenendo conto delle seguenti priorità:
 - a) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle Imprese;
 - b) ordine cronologico di presentazione delle domande;
 - c) l'amministrazione si riserva la facoltà di prevedere delle condizioni qualitative specifiche, indicate nel bando, in ordine alla connotazione dell'edizione.
3. Nel bando, indetto con determinazione dirigenziale SUAP, sono specificate anche le specializzazioni merceologiche richieste e le relative modalità di telematiche di presentazione delle domande e i dettagli sul calcolo del punteggio.
4. I bandi di cui al presente articolo devono essere pubblicati all'albo del Comune e comunicati alle Associazioni di categoria interessate, 30 giorni antecedenti allo svolgimento della Fiera, fatto salvo il caso di affidamento della gestione della fiera promozionale a soggetto terzo.

Art. 34 – Assenze dell'operatore non abilitato al commercio su aree pubbliche

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera promozionale non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e l'Amministrazione comunale procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo in graduatoria di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente per l'avvio effettivo della vendita. A questo fine è fatto obbligo all'operatore assente informare l'Amministrazione comunale della sua assenza quanto prima possibile.
2. Qualora non sia possibile assegnare il posteggio ad altro operatore di cui al presente articolo, l'Amministrazione procede inserendo il posteggio fra quelli sottoposti alla spunta riservata ai commercianti su area pubblica, secondo le disposizioni di cui all'art. 21.

Art. 35 – Disposizioni sulle fiere antiquarie

1. Per ogni fiera antiquaria, qualora istituita ai sensi di legge, è pubblicata, unitamente al presente regolamento, la documentazione prevista dal Piano. Nella documentazione in allegato al Piano sono indicati, in conformità alla scheda istitutiva della singola fiera antiquaria, la dislocazione dei posteggi secondo e le eventuali sub-specializzazioni, sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi, nonché gli orari di inizio e fine vendita legati allo sfruttamento della concessione.
2. Nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato possono partecipare anche i commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca. Nelle schede del Piano sono indicati anche i posteggi riservati a questi operatori. Tali operatori possono essere assegnatari soltanto di una concessione per ogni fiera antiquaria.
3. Il comune ha la facoltà di indire fiere antiquarie in via sperimentale, anche previa concertazione ai sensi di Legge. Qualora la manifestazione si ripeta per 2 anni consecutivi, perdendo la caratteristica di evento sperimentale è necessario procedere a renderla definitiva e ad aggiornare il Piano con l'inserimento dell'area oggetto di attività.
4. Alle fiere antiquarie sperimentali si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai mercati di cui all'art. 16.
5. Il comune rilascia ai commercianti abilitati al commercio su aree pubbliche concessioni pluriennali per la vendita nelle fiere antiquarie secondo le modalità di cui al Titolo V.
6. Il comune rilascia concessioni temporanee di posteggio per consentire la partecipazione di commercianti al dettaglio in sede fissa di cui al comma 2. Al fine del rilascio delle concessioni temporanee di posteggio si applicano i criteri di cui all'art. 33, comma 2.
7. Ai fini della registrazione delle assenze e delle presenze è tenuto un registro per ogni fiera antiquaria ed ha una contabilità propria.
8. Nella fiera qualificata come antiquaria, l'Amministrazione si riserva la possibilità di rilasciare concessioni temporanee a operatori del commercio su aree pubbliche non appartenenti ai settori di cui alla definizione legale di fiera antiquaria, al fine di offrire maggiore attrattiva alla manifestazione. In ogni caso il numero di tali posteggi dovrà essere in numero assai esiguo rispetto al totale di quelli oggetto di vendita antiquaria e, di norma, appartenenti al settore alimentare. Qualora sia prevista la vendita di merci non alimentari, queste non dovranno coincidere con le stesse tipologie di prodotti presenti come oggetti di antiquariato.

Art. 36 – Rinvio alle altre disposizioni

1. Per quanto compatibilmente si applica, per la disciplina dell'esercizio attività nelle fiere promozionali e antiquarie, ogni altra disposizione del presente regolamento, ivi compreso il criterio della registrazione delle presenze per l'operatore commerciale di cui all'art. 21.

CAPO VI – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – MANIFESTAZIONI A CARATTERE STRAORDINARIO

Art. 37 – Disposizioni sulle manifestazioni straordinarie su area pubblica

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. i) della Legge, l'Amministrazione comunale può prevedere l'organizzazione di manifestazioni commerciali a carattere straordinario non inserite nel Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Tali manifestazioni, di norma, sono realizzate da soggetto terzo cui sono affidate l'organizzazione e la gestione da parte dell'Amministrazione.
2. Nel Piano sono indicate le aree da destinarsi alle manifestazioni comprensive di layout organizzativo al fine di strutturare eventuali iniziative che possono essere promosse da soggetti terzi o previste in modo estemporaneo dalla Amministrazione.
3. La gestione delle manifestazioni può essere affidata tramite le procedure previste all'art. 13. In alternativa, quando non si rilevi conflittualità fra domande concorrenti, l'Amministrazione può ratificare direttamente progetti proposti da terzi tramite delibera della Giunta comunale. A questo fine, il soggetto proponente dovrà presentare una relazione circa gli scopi e i dettagli della manifestazione. L'Amministrazione può patrocinare l'iniziativa a seconda degli scopi perseguiti e definisce i limiti e le condizioni di esercizio.
4. Alle manifestazioni di cui al presente articolo possono partecipare gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche oppure soggetti iscritti nel registro delle imprese e operatori non aventi lo status di impresa.
5. Il numero dei posteggi o degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività, così come le specializzazioni merceologiche ammesse nonché i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti dall'Amministrazione comunale compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico
6. Le domande di rilascio della concessione temporanea devono essere presentate dai singoli operatori in caso di manifestazioni organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale. A questo fine il comune rilascia concessioni di suolo pubblico a carattere temporaneo limitatamente per la durata della manifestazione. In caso di bando si applicano le disposizioni di cui alle fiere promozionali.
7. In caso di gestione da parte di soggetto terzo, la domanda di occupazione suolo pubblico sarà presentata in modo cumulativo e non saranno rilasciate singole concessioni. La scelta degli operatori può essere effettuata direttamente dal soggetto organizzatore senza la predisposizione di un bando. In ogni caso si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'art. 13.
8. Le manifestazioni di cui al presente articolo sono indette tramite deliberazione della Giunta. La Giunta può, altresì, prevedere delle linee guida per eventi ricorrenti o tipizzati sulla base delle quali sono indette con provvedimento dirigenziale.
9. Nell'ambito delle tipologie di cui al presente articolo possono essere previsti raggruppamenti di posteggi che trovano ubicazione presso mercati comunali, con la finalità della promozione del territorio tramite il coinvolgimento di imprese agricole e agrituristiche esclusivamente locali per la vendita di prodotti tipici. Anche in questo caso è la Giunta comunale a prevederne le condizioni e i limiti.
10. Il carattere straordinario può riferirsi a determinati posteggi inseriti presso luoghi oggetto di manifestazioni ricreative, culturali o sportive già assentite dall'Amministrazione. In questo caso, il responsabile del servizio procede contemplando:
 - a) determinazione di particolari specializzazioni merceologiche collegate all'evento;
 - b) salvaguardia di eventuali rapporti contrattuali con operatori del merchandising collegato all'evento;
 - c) criteri di concorso basati sulla semplice cronologia delle richieste come da avviso all'albo pretorio.

Art. 38 – Rinvio alle altre disposizioni

1. Per quanto compatibilmente si applica, per la disciplina dell'esercizio attività nelle manifestazioni straordinarie, ogni altra disposizione del presente regolamento.

CAPO VII – DISPOSIZIONI SUI MERCATINI DEGLI HOBBISTI

Art. 39 – Esercizio dell'attività di vendita da parte degli hobbisti

1. I mercatini degli hobbisti possono essere realizzati con le modalità ed i limiti stabiliti dalla vigente normativa nazionale e regionale e sulla base di specifica delibera di Giunta Comunale che ne determina condizioni e requisiti di esercizio anche in base ad eventuali tipologie di prodotto.
2. L'assegnazione dei posteggi agli hobbisti è, in ogni caso, limitata ad una sola partecipazione e non crea in capo all'operatore nessun diritto di anzianità.
3. Con deliberazione della Giunta comunale possono essere indicate modalità di assegnazione di posteggi con sistemi di rotazione che sono attuati con determinazione dirigenziale.
4. Per altri aspetti si rimanda alla Legge, in particolare all'art. 40-bis e alle relative sanzioni.

TITOLO V

CAPO I – DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI – RILASCIO E RINNOVO

Art. 40 – Durata delle concessioni

1. La durata delle concessioni pluriennali di cui alle diverse tipologie mercatali è fissata in anni 12 ed è tacitamente rinnovata alla scadenza, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. L'Amministrazione, dandone comunicazione al concessionario almeno un anno prima della scadenza, per il pubblico interesse e salvaguardando l'equità e l'imparzialità, può mutare le condizioni concessorie o procedere a disdetta.
3. Il rinnovo è escluso se il titolare, anche se abbia concesso in affitto l'azienda o un ramo di essa, non risulta iscritto nel registro delle imprese quale impresa attiva, salvo che l'inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio dell'attività.
4. L'applicazione della decadenza di cui al comma precedente è disposta dal dirigente competente secondo le modalità e il regime transitorio previsto dalla Legge. Il dirigente ha cura di garantire i diritti di partecipazione al procedimento da parte dell'eventuale conduttore – affittuario.
5. Le concessioni soggette al regime transitorio di cui alla legge n. 205/2017, art. 1, comma 1180 e DL n. 34/2020, art. 181, comma 4-bis, sono tacitamente rinnovate fino al 31/12/2032. In questo caso, l'Amministrazione comunale procede con le modalità e nei termini previsti dal DM 25/11/2020 e dalla DGR n. 1548/2020, ivi compresa la verifica quantitativa di cui all'art. 46 del presente regolamento.
6. Costituiscono gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio dell'attività, tali da evitare il mancato rinnovo di cui al comma 3:
 - a) malattia certificata da comunicare al comune entro la data di rinnovo;

- b) gravidanza e puerperio certificati da comunicare al comune entro la data di rinnovo;
 - c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della legge n. 104/1992 e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
 - d) successione *mortis causa* in corso di definizione.
7. Le cause di impedimento di cui al comma precedente si applicano nel caso di esercizio da parte di imprenditore individuale oppure in caso di società di persone qualora, tali cause, riguardino tutti i soci.

Art. 41 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni pluriennali per posteggi resesi liberi o istituite in tipologie mercatali esistenti

1. Ai sensi dell'art. 37 della Legge l'Amministrazione comunale provvede alla redazione di criteri che, in modo prioritario, tengono conto della maggiore anzianità di presenza acquisita nella tipologia mercatale di riferimento. A parità di presenze, o qualora le presenze non siano poste come criterio, il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione nel registro imprese per il commercio su aree pubbliche.
2. L'Amministrazione ha facoltà di assegnare prioritariamente i nuovi posteggi e i posteggi vacanti alle imprese il cui titolare o, in caso di società, la maggioranza dei soci, abbiano età inferiore ai trentacinque anni. Il comune può determinare ulteriori criteri di assegnazione.
3. Nel caso di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui al comma 1, anche l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e, pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita e alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorità competente ai fini della salvaguardia delle predette aree.
4. Allorquando il mercato o la fiera presenti una strutturata graduatoria di spunta, l'Amministrazione può prevedere, ai fini dell'assegnazione dei posteggi vacanti, una specifica valutazione di punteggio nei confronti dei soggetti che vantino posizioni attive nella graduatoria di spunta valevole alla data di approvazione del bando. In questo caso, per l'operatore già concessionario che concorre per ulteriore posteggio, non sono conteggiate le presenze di cui al comma 1, ma sono conteggiate solo le eventuali presenze accumulate come spuntista, intendendo che lo stesso sia presente anche nella graduatoria delle spunte.
5. In ogni caso, i criteri sono adottati tramite deliberazione della Giunta comunale sulla base della normativa regionale e dei principi normativi attuali al momento della previsione. La Giunta comunale determina la priorità fra i vari criteri previsti dalla Legge e di cui al presente articolo, potendone determinare ulteriori come previsto dalla stessa Legge

Art. 42 - Criteri per il rilascio di concessioni pluriennali in tipologie mercatali di nuova istituzione

1. Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati o nelle fiere o per posteggi fuori mercato di nuova istituzione, l'Amministrazione comunale, con deliberazione della Giunta comunale, può prevedere dei criteri qualitativi in affiancamento a criteri basati sull'anzianità di esercizio complessiva, maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione nel registro imprese per il commercio su aree pubbliche.
2. Nel bando, pubblicato ai sensi dell'art. 37, comma 2 della Legge, sono specificati i punteggi assegnati a ciascun criterio, pesati secondo le peculiarità e la tipologia dei posteggi oggetto di selezione.

Art. 43 - Fiere, casistica del rinnovo della concessione rilasciata a cadenza prestabilita legata ad ogni edizione

1. Relativamente alle fiere svolte con cadenza prestabilita, le cui assegnazioni di posteggi vengono effettuate ogni edizione tramite nuovo bando, l'Amministrazione comunale prevede, con deliberazione della Giunta comunale dei criteri che tengano conto:
 - a) delle effettive presenze maturate dall'operatore;
 - b) dell'anzianità di esercizio di impresa quale impresa attiva nel commercio su area pubblica.
2. Per le fiere l'Amministrazione comunale ha facoltà di scegliere la modalità della concessione pluriennale e, previa motivazione, la modalità della concessione legata alla selezione con cadenza prestabilita di cui al presente articolo.
3. L'Amministrazione comunale, in base all'effettivo carattere della fiera, può prevedere la trasformazione di concessioni temporanee in concessioni pluriennali o viceversa.
4. Nel caso del passaggio da concessioni temporanee a pluriennali, si applicano le disposizioni dell'art. 41. L'Amministrazione può prevedere, altresì, una specifica valutazione di punteggio nei confronti dei soggetti che vantino più concessioni negli ultimi 5 anni per quel posteggio.

Art. 44 - Fiere antiquarie - disposizioni concernenti la casistica del rilascio/rinnovo della concessione ai sensi dell'art. 37, comma 5 della Legge

1. L'autorizzazione e la contestuale concessione pluriennale nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore professionalità acquisita con la partecipazione, nei tre anni precedenti, ad almeno cinque fiere diverse specializzate nel settore dell'antiquariato, di particolare importanza e pregio, nazionali e internazionali, e dotate di un minimo di duecento posteggi;
 - b) a parità di parametro di cui alla lett. a), possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, attinenti al settore artistico, dei beni culturali o della storia dell'arte;
 - c) a ulteriore parità, si applica il criterio della maggiore anzianità comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese.
2. Per il rilascio di concessioni temporanee agli imprenditori non abilitati al commercio su area pubblica si applica quanto previsto dall'art. 33 del presente regolamento

Art. 45 - Concessioni temporanee - Criteri per il rilascio di concessioni in fiere promozionali e manifestazioni straordinarie agli operatori del commercio su area pubblica

1. Ai sensi dell'art. 36, comma 2 e 37, comma 4 della Legge, nelle fiere promozionali di nuova istituzione i posteggi sono assegnati tenendo conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese.
2. Nelle fiere promozionali già istituite alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 16/2019 (20/04/2019), i posteggi sono assegnati tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nella medesima fiera promozionale.
3. La Giunta comunale, in aggiunta ai criteri di cui ai commi precedenti, può determinare ulteriori criteri di assegnazione.
4. Per il rilascio di concessioni temporanee agli imprenditori non abilitati al commercio su area pubblica si applica quanto previsto dall'art. 35 del presente regolamento.
5. Il bando è pubblicato nell'albo pretorio e sul sito internet del comune.

Art. 46 – Numero delle concessioni rilasciabili a medesimo soggetto

1. A uno stesso soggetto non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, nel caso in cui il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera/fiera promozionale, sia inferiore o uguale a cento.
2. Per mercati o fiere/fiere promozionali il cui numero complessivo dei posteggi è superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di un numero massimo di tre concessioni di posteggio per settore merceologico.
3. Per i posteggi fuori mercato si applica il limite pari a 1 concessione.
4. I soggetti che usufruiscono dei posteggi riservati ai sensi dell'art. 41 della Legge, non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato, fiera o fiera specializzata nel settore dell'antiquariato.

Art. 47 – Disposizioni finali

1. A parità di punteggio per ogni fattispecie prevista da questo Titolo, si applica il criterio residuale dell'estrazione a sorte.
2. Il dirigente del servizio competente, previa deliberazione della Giunta comunale che prevede le eventuali specificazioni ai sensi di quanto previsto nel presente regolamento, pubblica la procedura di bando con i criteri di selezione per il rilascio delle concessioni.
3. L'applicazione dei criteri resta subordinata ad eventuali specificazioni obbligatorie in ordine alla tipologia di merce posta in vendita.

TITOLO VI

CAPO I – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 – Specificazioni relative alle disposizioni della Legge in materia di regolarità contributiva

1. Il riavvio effettivo dell'attività commerciale da parte del dante causa per risoluzione, rescissione o scadenza di contratto, configura, ai fini dell'applicazione dei controlli sulla regolarità contributiva, un'ipotesi di subingresso. Lo stesso soggetto sarà comunque sottoposto a controllo annuale, se previsto, o in sede di affitto o vendita azienda.
2. L'Amministrazione può procedere al controllo della regolarità contributiva dello spuntista o dell'operatore itinerante abilitato su altro Comune con metodo a campione e per una sola volta all'anno per lo stesso operatore. E', in ogni caso, fatta salva l'ipotesi di attività esercitata nel periodo intercorrente tra l'esito negativo della verifica e la decadenza del titolo abilitativo di cui all'articolo 127, comma 1, lettera e) della Legge.
3. In sede di controllo sulla SCIA, dato che la Legge rimanda ai controlli ai sensi delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990, si applicano le disposizioni di cui all'art. 19, comma 3 della stessa legge. In caso di mancata regolarizzazione nei termini previsti, l'Amministrazione comunale, coerentemente con quanto disposto dall'art. 127 della Legge, dispone direttamente la decadenza del titolo abilitativo.

4. Relativamente alla fattispecie di rilascio autorizzazione/concessione su bando, in caso di verifica negativa postuma al rilascio dei titoli viene applicata la decadenza nei termini previsti dall'art. 127 della Legge.
5. Gli operatori hobbisti, in quanto non professionali non hanno posizioni contributive e quindi non è applicabile la verifica contributiva.

Art. 49 – Sanzioni e revoca

1. Per tutte le ipotesi di violazione delle disposizioni del presente regolamento, ivi compreso l'allegato modalità, se la medesima fattispecie non è già sanzionata dalla Legge, art. 116, comma 3, lett. d), si applica la sanzione di cui all'art. 7-bis della d.lgs. n. 267/2000.
2. Ai sensi dell'art. 16, comma 2 della legge n. 689/1981, la Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma dello stesso art. 16.
3. Per le violazioni alle disposizioni, di carattere igienico sanitario, in materia di sicurezza alimentare e di applicazione dei regolamenti comunitari trovano applicazione le sanzioni previste dal d.lgs. n. 193/2007.
4. Qualora il titolare di concessione non mantenga il settore merceologico o la specializzazione, se previsti dal Piano come obbligatori, in riferimento alla tipologia principale di prodotti posta in vendita, l'Amministrazione comunale, con provvedimento dirigenziale, procede alla sospensione del titolo abilitativo e della concessione per centoventi giorni oppure fino al momento dell'avvenuta regolarizzazione. Il titolo abilitativo e la concessione sono revocati qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione.
5. Ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. e-bis) della Legge, qualora il titolare di concessione non versi il canone per l'occupazione del suolo pubblico entro il termine stabilito o lo versi in modo parziale, l'Amministrazione comunale, tramite i competenti servizi del settore Commercio e settore Tributi, procedono, in modo coordinato, all'avvio del procedimento atto alla successiva revoca. Il titolo abilitativo e la concessione sono revocati qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro centottanta giorni dall'avvio del procedimento, così come previsto dalla Legge. Nel caso i mancati versamenti siano imputabili ad un operatore affittuario, il proprietario d'azienda riceve gli atti di sospensione come contro interessato e può estinguere la posizione debitoria prima della revoca della concessione.
6. Sono fatte salve le altre ipotesi di revoca o decadenza previste dalla Legge.

Art. 50 – Disposizioni transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento del commercio su aree pubbliche di cui alla DCC n. 36 del 23/07/2009;
2. I provvedimenti comunali per l'attuazione del Piano sono adottati sulla base delle disposizioni del presente regolamento.
3. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 40 nonché le disposizioni transitorie previste dalla Legge e dalla legge n. 205/2017.

TITOLO VII

CAPO I – PRINCIPI PER LA CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA AI FINI DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI, COMMERCIALI, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI CON CHIOSCO - ATTIVITÀ ECONOMICHE SU AREE PUBBLICHE

Art. 51 – Ambito di applicazione e disposizioni generali

1. Il presente Capo si applica alle attività di vendita al pubblico esercitate da commercianti, artigiani o produttori agricoli che operano su area pubblica tramite la realizzazione di struttura fissa, chiosco o simili, in virtù di un titolo abilitativo amministrativo proprio della sede fissa, diverso da quello del commercio su area pubblica disciplinato dai precedenti Titoli del presente regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 55 della Legge, l'Amministrazione comunale, in caso di rilascio concessioni fissa dei criteri con le stesse modalità di cui al precedente Titolo V.
3. La concessione dà facoltà al privato di costruire il manufatto, secondo le disposizioni di bando elaborate dalla Giunta comunale e tenendo conto della normativa edilizia, paesaggistica e igienico-sanitaria, ivi compresa la necessità dei relativi titoli abilitativi. La facoltà di disporre del bene pubblico da parte del concessionario non si concretizza in un reale diritto di superficie e resta sottoposta a eventuali provvedimenti di revoca e decadenza nonché alla scadenza collegata alla concessione amministrativa.
4. Allo scadere della concessione, i concessionari provvedono, a loro cura e spese, a ripristinare lo stato pubblico dell'area.
5. In deroga al comma precedente, l'Amministrazione, previo accordo con il concessionario uscente, può acquisire il bene al patrimonio comunale disponibile in base all'art. 934 C.C.
6. La proprietà superficaria non può essere oggetto di rapporti giuridici privati separati dalla concessione del suolo pubblico, fatti salvi eventuali casi ammessi con specifici provvedimenti comunali su richiesta del privato. È ammesso l'affitto o la vendita d'azienda da parte del concessionario. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte comporta di diritto il trasferimento dei titoli abilitativi nell'avente causa sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 12 della Legge.

Art. 52 – Localizzazione

1. La localizzazione dei chioschi è stabilita nel Piano del commercio su aree pubbliche.
2. Con delibera della Giunta comunale sono approvate le caratteristiche di qualità, ivi comprese eventuali specializzazioni di merci e tipologia di esercizi. La Giunta comunale approva, altresì, le procedure di selezione demandando alle determinazioni dirigenziali l'effetti svolgimento delle fasi di gara.

Art. 55 – Sanzioni e revoca

1. Alle fattispecie previste dal presente Titolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 49, per quanto compatibilmente.

Allegato - specializzazioni merceologiche (modificabile con delibera della Giunta)

1. Alimenti cotti sul posto – gastronomie con primi e/o secondi
2. Paninoteca con o senza piastra di cottura
3. Prodotti ortofrutticoli
4. Salumi e formaggi
5. Alimentari di uso comune
6. Miele e prodotti dell'apicoltura
7. Abbigliamento generico
8. Abbigliamento intimo
9. Abbigliamento accessori specifici (caccia/pesca – sport, ecc.)
10. Scarpe e accessori
11. Casalinghi
12. Fiori e piante
13. Tessile per la casa e stoffe per confezioni
14. Mobili e arredamento / ornamento della casa
15. Ceramiche
16. Giocattoli e oggetti di cartoleria
17. Prodotti usati / antiquariato
18. Prodotti alimentari biologici
19. Animali vivi
20. Prodotti Ittici
21. Dolciumi

Allegato – modalità

1. Da un punto di vista della prevenzione incendi questa amministrazione comunale si adopera affinché siano attuate le misure di sicurezza di cui alla lettera circolare Ministero dell'Interno, prot. n. 3794 del 12/03/2014. Resta salva l'applicabilità di future normative o linee guida specifiche. È fatto divieto assoluto di accendere fuochi anche se in contenitori. In particolare, il titolare operante con veicolo attrezzato alla cottura con gas è tenuto a disporre di:
 - a) conformità alle norme UNI CIG 7131/98 ex Legge 46/1990;
 - b) certificazione di collaudo decennale a tenuta dei bidoni del GPL e fattura di ultimo acquisto presso rivenditore autorizzato;
 - c) certificazione di avvenuta revisione annuale degli impianti idraulici, meccanici, elettrici e termici incorporati nel veicolo (si veda punto 7.7 del DM 19/08/96);
 - d) dichiarazione di conformità alle norme CEI per gli impianti elettrici e di terra provvisori eseguiti per l'occasione;
 - e) almeno un estintore a polvere da 6 kg in regola con certificazione semestrale
2. In caso di riscontrata mancanza della documentazione di cui al comma precedente, l'Amministrazione comunale può ordinarne l'adeguamento in un tempo congruo dopo di che può essere ordinata la sospensione dell'attività fino alla regolarizzazione. Le assenze sono conteggiate ai fini dell'applicazione delle ipotesi di decadenza di cui all'art. 127 della Legge.
3. concessionari non possono occupare il posteggio in giorni ed orari diversi da quelli per i quali il posteggio è stato loro assegnato. Al termine dell'orario di vendita il posteggio deve essere lasciato libero e sgombro da qualsiasi veicolo, struttura o attrezzatura utilizzata. Gli operatori devono lasciare pulita l'area, è fatto obbligo di smaltire ogni rifiuto prodotto nel mercato presso l'isola ecologica comunale. Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da tutto.
4. È vietato l'uso di megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora. Esclusivamente agli operatori del settore della vendita di opere per l'intrattenimento, è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto da parte dei clienti a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti. È altresì vietato l'uso di grida o effetti sonori a fini di attirare il cliente.
5. L'operatore deve rispettare non solo i metri quadri totali concessionati ma anche i rapporti geometrici dell'area di posteggio. Eventuali ombrelloni o coperture che sporgano oltre la superficie in concessione devono essere collocati ad un'altezza minima di metri 2,50 dal suolo al fine di consentire l'eventuale transito dei veicoli di soccorso, di polizia e di antincendio. In ogni caso la sporgenza è ammessa a condizione che non crei intralcio od ostacolo al passaggio pedonale e non si ostacoli con altra copertura di altro operatore e solo se non espressamente vietata nel Piano.
6. Tutte le attrezzature devono essere mantenute in buono stato e non devono creare pregiudizio all'incolumità pubblica. È proibito danneggiare il suolo pubblico e piantare qualsiasi tipo di supporto. In tal caso di danneggiamento l'operatore è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese. Il corpo della Polizia Municipale può impartire prescrizioni atte ad evitare possibili pericoli. È vietato imbrattare o verniciare il suolo. L'operatore in possesso di un mezzo che per cause meccaniche o simili perda liquidi è tenuto a munirsi e usare di materiale atto alla preservazione del suolo come cartoni, cerate o simili.
7. Qualora vengano messi in vendita prodotti usati, l'operatore è tenuto a notificarlo agli avventori, tramite mezzi ben visibili. La merce usata deve essere ben distinta rispetto all'altra. L'abbigliamento usato, prima di essere messo in commercio, deve essere sanificato.
8. Il concessionario non può dividere il proprio posteggio con altri, neppure provvisoriamente né transitoriamente, pena l'applicazione della sanzione dell'art. 49.
9. È vietato, anche provvisoriamente, lo scambio di posteggi tra concessionari. Restano fatte salve le procedure di cui all'art. 18.
10. Durante l'orario di esercizio è vietato nell'area del raggruppamento dei posteggi il transito di tutti i veicoli, anche se condotti a mano, diversi dai veicoli di soccorso, di polizia e di antincendio.

11. Lo scarico delle merci, se non è previsto diversamente nell'ordinanza di cui al comma precedente, in ogni caso essere terminato almeno 15 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.
12. Esclusi i casi in cui le dimensioni o la conformazione del posteggio lo impediscano o dove è espressamente vietato, è fatto obbligo al concessionario di mantenere il proprio veicolo all'interno dello spazio dato in concessione. Qualora le dimensioni o la conformazione del posteggio lo impediscano o dove è espressamente vietato l'utilizzo del mezzo, è fatto obbligo al concessionario di parcheggiare in altro luogo nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e la sosta.
13. Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito ai veicoli di soccorso, di polizia e di antincendio e agli operatori che eccezionalmente, per causa di forza maggiore, sono costretti a lasciare il posteggio prima del termine dell'orario di mercato.
14. Il fronte vendita deve essere allestito in maniera tale da non causare intralcio al transito normale dei pedoni in contiguità con i fronti vendita degli altri operatori. Il fronte vendita è da intendersi con il lato o i lati confinanti con le aree di passaggio nel mercato. L'operatore che crea intralcio aprendo fronti vendita su più lati dovrà ridurre la propria struttura di vendita in modo da fare spazio o chiudere il fronte vendita intralciante. L'area di vendita non può essere organizzata in modo da tale che l'avventore debba calpestare aiuole o aree verdi.
15. Sono fatte salve ed espressamente richiamate eventuali altre condizioni specifiche previste in altri provvedimenti comunali in vigore, con particolare riferimento ad eventuali tipologie mercatali formalmente riconosciute con valenze storiche.
16. Con provvedimento dirigenziale sono definiti i requisiti dei dispositivi di produzione di energia elettrica (generatori) al fine di garantire il rispetto della quiete ed il temperamento con le esigenze degli operatori. Con lo stesso provvedimento potranno essere definiti limiti orari, numerici o di altro genere.